

COMUNE DI GOLFO ARANCI

Provincia di Sassari

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 11 del 22/04/2022

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I.).

L'Organo di Revisione Dott. Alessandro Beccu, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 05/04/2019;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato e provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamati:

- l'art 52 d.lgs. 15 dicembre 1997 n 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1 comma 169 l. 27 dicembre 2006 n.296, il quale a sua volta dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*;

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);
- la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI.

Richiamato inoltre il decreto milleproroghe e in particolare il nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3, nel quale il legislatore ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i comuni in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto pertanto che, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economici finanziari (PEF), i regolamenti e le tariffe TARI entro il più ampio termine del 30 aprile;

Richiamato infine l'art. 15-bis, D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;

Rilevata l'attribuzione alla pubblicazione dei regolamenti comunali TARI sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali;

Evidenziato che il D.lgs. n. 116/2020, in vigore dal 01.01.2021, ha soprattutto modificato la definizione di "rifiuti urbani" e di "rifiuti speciali";

Preso atto che tutte le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020 sono state recepite nel regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (T.A.R.I.) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/07/2021;

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22.04.2022 avente ad oggetto **"MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)."** finalizzata, in via prevalente, a garantire agevolazioni straordinarie in caso di emergenze epidemiologiche, come il COVID-19, sanitarie, di calamità naturali, ecc., costituita in particolare:

- dalla eliminazione del comma 3 dell'art. 42 "Disposizioni transitorie";
- dall'inserimento del nuovo Articolo 28 bis, rubricato "Agevolazioni per emergenze epidemiologiche, sanitarie, di calamità naturali, ecc":

Art. 28-bis. Agevolazioni per emergenze epidemiologiche, sanitarie, di calamità naturali, ecc.

1. In caso di emergenze epidemiologiche, come COVID-19, sanitarie, umanitarie, di calamità naturali, ecc. che hanno come conseguenza una crisi economica, possono essere riconosciute in via straordinaria agevolazioni da applicarsi alle utenze domestiche e non domestiche, sia alla parte fissa sia alla parte variabile della TARI, con atto di Giunta Comunale.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio competente, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

visti:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo sui rifiuti (T.A.R.I.);
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

Pag. 2 di 3

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 22 aprile 2022, avente ad oggetto **“MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I.).”**

Data 22 aprile 2022

L’Organo di Revisione

Dott. Alessandro Beccu

